

**ASSESSORATO AGRICOLTURA – FORESTE – PESCA  
PRODUTTIVA  
DIREZIONE GENERALE III**

*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013*

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI  
AZIONE 3 - CONSERVAZIONE DI RISORSE PAESAGGISTICHE ED  
AMBIENTALI**

## **SOMMARIO**

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’ .....	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO .....	5
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI.....	5
ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’ .....	5
ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	6
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA .....	10
ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE .....	10
ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE .....	11
ARTICOLO 11 – CONTROLLI .....	11
ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....	12
ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA.....	12
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI .....	12

### **ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ**

Con l’Azione 3 della Misura 2.1.4 del P.S.R. Molise 2007/2013 si intende promuovere l’attuazione di interventi finalizzati al recupero o alla conservazione dell’identità dei paesaggi e/o delle risorse ambientali.

Più in particolare, gli obiettivi operativi perseguiti dall’Azione 3 sono:

1. incremento del numero di aziende e delle superfici agricole che cessano un’utilizzazione agricola a favore di usi funzionali al recupero o alla conservazione di elementi identitari del paesaggio rurale regionale e alla tutela delle risorse naturali.
2. la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale, attraverso la conservazione, il miglioramento e l’interconnessione di habitat naturali, nonché l’incremento di aree rifugio per l’alimentazione della fauna;
3. la tutela del territorio, attraverso il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio agrario e la riduzione del rischio di erosione per effetto della sottrazione di terreni alla coltivazione agricola.

Per il raggiungimento degli obiettivi operativi sopra descritti, l’Azione si articola in 3 Interventi, mirati a specifici vantaggi ambientali; in particolare gli Interventi sono:

- Intervento a): "Frammentazione dell’uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici";
- Intervento b): "Mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica";
- Intervento c): "Colture per l’alimentazione della fauna selvatica".

Con il presente Bando sono attivati solo gli Interventi b) e c).

### **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

**PSR:** Programma di Sviluppo rurale della regione Molise.

**Pagamenti agroambientali:** pagamenti erogati a beneficiari che assumono volontariamente impegni agroambientali così come previsto all’articolo 36 lettera a) punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.

**Impegni agroambientali:** impegni volontari a vantaggio dell'ambiente, della biodiversità e della sicurezza degli operatori che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e succ. mod. e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma di sviluppo rurale della regione Molise.

**SAU eleggibile a premio:** Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, che risponde ai requisiti colturali definiti nel presente bando e per la quale è possibile richiedere il premio agroambientale.

**SAU-aziendale:** Superficie Agricola Utilizzata, così come definita dal regolamento (CE) n. 1200/2009, complessiva dell'azienda.

**Domanda di aiuto:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

**Domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali.

**Beneficiario:** un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

**Condizionalità:** per condizionalità si intende l'insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

**Controlli Amministrativi:** verifica della conformità dei criteri di ammissibilità relativa a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi così come definito nell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

**Controlli in loco:** verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario attraverso controlli aziendali così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

**Fascicolo Aziendale cartaceo ed elettronico:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, (di seguito "fascicolo aziendale"), costituisce atto presupposto per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione.

**Elenco Domande:** l'elenco delle domande rilasciate nel portale SIAN che ciascun C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) deve inviare ai Servizi regionali preposti all'attuazione delle singole Misure del P.S.R. Molise 2007/2013. L'elenco deve

necessariamente contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, il CUA ed il numero della domanda.

### ***ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO***

L'Azione 3 "Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali" trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione della macro-area "A" – Poli Urbani. Sono stabiliti, comunque, ambiti di attuazione differenziati relativamente ai due Interventi attivati (dei tre previsti dall'Azione), che sono quelli appresso specificati.

- **Intervento b): Mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica:** tale intervento è attuabile esclusivamente nelle seguenti aree:
  - SIC e ZPS individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale
  - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- **Intervento c): Colture per l'alimentazione della fauna selvatica:** questo Intervento è limitato alle zone di protezione faunistica interdette all'esercizio della caccia, site esclusivamente nelle seguenti aree:
  - SIC e ZPS individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale
  - zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Direttiva nitrati".

### ***ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI***

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

### ***ARTICOLO 5 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'***

L'ammissibilità al sostegno è subordinata al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- iscrizione nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura;
- legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno;

- il soggetto richiedente non deve risultare beneficiario di un premio eventualmente concesso ai sensi del precedente Bando emanato per l'attuazione dell'Azione 5 "Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità", approvato con determinazione del Direttore Generale/Autorità di Gestione del 14 aprile 2010, n. 119 e s.m.i.;
- costituzione e/o aggiornamento del "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;
- ottemperanza ai requisiti di condizionalità obbligatori ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 nelle modalità stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 26 febbraio 2010, n. 41.;
- I terreni oggetto di impegno devono possedere le seguenti caratteristiche:
  - essere ricompresi all'interno della SAU aziendale e non essere coltivati ad oliveto, a pascolo o prato permanente;
  - devono essere stati coltivati ininterrottamente a partire dalla campagna agraria 2006-2007. Si considerano come coltivati i terreni posti a riposo per normale rotazione colturale.

#### ***ARTICOLO 6 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI***

L'azione attiva un sostegno diretto pluriennale per quelle aziende che si impegnano per un periodo di 5 anni ad attuare pratiche volte a recuperare o conservare l'identità dei paesaggi e/o le risorse ambientali.

Per perseguire gli obiettivi specifici sono attivati con il presente Bando due dei tre Interventi previsti dall'Azione, in relazione a ciascuno dei quali sono stabiliti specifici impegni; di seguito sono riportate le descrizioni delle tipologie di intervento attivate e dei relativi impegni. Per l'Intervento a): "Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici", in quanto tipologia subordinata all'attuazione della Misura 2.1.6, è prevista l'attivazione con uno specifico Bando.

**Intervento b): Mantenimento ed incremento di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica.** I vantaggi ambientali perseguiti consistono nel limitare lo scorrimento superficiale delle acque mediante la costituzione ed il mantenimento di fasce tampone lungo le linee di deflusso con specie erbacee ad elevata capacità drenante ed assorbente. Tale azione, inoltre, risulta efficace per ridurre la movimentazione nel reticolo idrografico (fossi, scoline e corsi d'acqua) dei composti organici ed inorganici lisciviabili che contribuiscono all'eutrofizzazione delle acque, oltre che a ridurre l'erosione superficiale.

L'intervento prevede la sospensione di ogni pratica agricola su superfici ordinariamente utilizzate a scopo produttivo con la creazione di una fascia tampone, mantenuta con una copertura vegetale del terreno permanente e costituita da idonee specie erbacee, anche spontanee, per un'ampiezza di:

- 10 metri dal bordo di scoline e fossi contigui con terreni agricoli coltivati, per l'intera lunghezza della parte di appezzamento confinante;
- 20 metri dal bordo di corsi d'acqua non significativi contigui con terreni agricoli coltivati, per l'intera lunghezza della parte di appezzamento confinante;
- 30 metri dal bordo di corsi d'acqua significativi contigui con terreni agricoli coltivati, per l'intera lunghezza della parte di appezzamento confinante.

Il beneficiario si impegna a gestire il cotico erboso mediante:

- sfalci periodici annuali da effettuarsi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio;
- eventuali irrigazioni di soccorso nel periodo di impianto,
- semine per integrare il cotico laddove insufficiente.

Il beneficiario si impegna, inoltre, a non effettuare nella fascia tampone:

- concimazioni;
- trattamenti fitosanitari;
- diserbi chimici;
- lavorazioni del terreno;
- pascolamenti.

**Intervento c): Colture per l'alimentazione della fauna selvatica.** Con questo Intervento si intende favorire la diversità biologica, fornendo alla fauna selvatica risorse alimentari e tutelando la qualità delle acque mediante la riduzione dell'uso di composti azotati e fosfatici; in particolare è oggetto del sostegno la creazione di zone di alimentazione per la fauna selvatica, attuabile attraverso due distinte tipologie:

1. realizzazione di colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino in miscuglio di due o più specie) da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica fino al 30 settembre di ogni anno, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, su terreni agricoli di superficie minima pari ad 1 ha (anche non in un unico appezzamento). Al fine di favorire la diversità ambientale

e paesaggistica la superficie ammessa non può essere superiore ai 50 ha per azienda anche non accorpata; ogni singolo appezzamento non può essere superiore a 2 ha e non inferiore a 0,20 ha;

2. rilascio di fasce perimetrali di colture agricole (foraggere, cereali ecc.) di larghezza compresa tra 10 e 20 metri per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. La lunghezza delle fasce deve essere di almeno 50 metri.

In entrambi i casi, ferma restando la superficie totale oggetto dell'intervento per tutto il periodo di durata dell'impegno (5 anni), nell'ambito della medesima azienda possono essere interessate particelle diverse.

Per l'adesione al presente Intervento, il beneficiario deve impegnarsi, sui terreni oggetto di impegno, a non effettuare:

- diserbi chimici;
- concimazioni;
- pascolamenti.

Tutti gli impegni previsti dai due Interventi attivati hanno una durata di 5 anni consecutivi; inoltre, per le annualità che ricadono nel successivo periodo di programmazione le aziende beneficiarie potrebbero essere assoggettate ad impegni aggiuntivi eventualmente disposti dai nuovi documenti programmatori per l'Azione di che trattasi.

Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi. La verifica del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario è ottenuta attraverso controlli in loco così come definiti nel regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011.

## **ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **16 maggio 2011** in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 65/2011 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2011**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **10 giugno 2011**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **10 giugno 2011**.

Eventuali domande di revoca parziale, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/200, possono essere presentate anche in date successive a quelle sopra riportate a condizione che non siano state comunicate al richiedente eventuali irregolarità o intenzione di effettuare un controllo in loco.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire l'elenco delle domande rilasciate al portale SIAN entro il **30 giugno 2011** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

E' facoltà della Regione richiedere in ogni momento al CAA in copia cartacea la documentazione acquisita per comprovare requisiti di accesso e priorità ai fini della presentazione della domanda.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

**ARTICOLO 8 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

Per le annualità che ricadono nell'attuale periodo di programmazione (2007/2013), la dotazione finanziaria è assicurata dalle somme eccedenti gli oneri determinatisi a seguito del precedente Bando relativo alla medesima Azione 3, rispetto alla somma complessiva di € 1.500.000,00, stanziata con il provvedimento direttoriale del 14 aprile 2010, n. 119 e s. m. i. .

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

Le successive annualità potranno essere finanziate subordinatamente allo stanziamento, nell'ambito del prossimo periodo di programmazione (2013/2020), delle risorse economiche necessarie per assicurare la continuità degli impegni pluriennali assunti.

**ARTICOLO 9 – AGEVOLAZIONI PREVISTE**

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare esclusivamente il mancato reddito derivante dalla destinazione a fini non produttivi dei terreni agricoli interessati in conseguenza dell'adesione alla presente Azione; sono, pertanto, esclusi gli eventuali costi sostenuti per la realizzazione o l'incremento degli elementi paesaggistici e/o ambientali.

La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno; i pagamenti unitari sono quelli riportati nella sotto indicata tabella:

<b>ZONA ALTIMETRICA</b>	<b>PREMIO UNITARIO</b> €/Ha/anno
Pianura	285,00
Collina	211,00
Montagna	102,00

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della Misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti.

**ARTICOLO 10 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE**

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente:

<b>Interventi</b>	<b>Criteri di selezione</b>		<b>punti</b>
Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3 intervento “b”)	3	Interventi ricadenti prevalentemente in aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto Idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico)	30
Conservazione di risorse paesaggistiche e ambientali (Az. 3 intervento “c”)	4	Interventi ricadenti prevalentemente in area SIC e ZPS o in altre aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura	20
	5	% di superfici interessate dagli investimenti non produttivi su superficie totale aziendale:	
		Da 0% a 5 %	5
	Da 6% a 10 %	10	
	> 10 %	15	

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

Tutte le domande presentate ai sensi della presente Azione, a prescindere dalla tipologia di Intervento, saranno inserite in una graduatoria unica, sulla base del punteggio complessivamente posseduto.

**ARTICOLO 11 – CONTROLLI**

I beneficiari sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco previsti nel regolamento CE 65/2011 al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli obblighi e degli impegni volontari assunti. I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento

l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. I controlli sono esercitati dall'amministrazione regionale, dal responsabile dei pagamenti e/o da enti/organizzazioni da essi delegati.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

### ***ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI***

I pagamenti sono assoggettati alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni.

In particolare, per quanto riguarda le inadempienze degli impegni stabiliti dalle Misure si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione del 29 giugno 2010, n. 534 (pubbl. BURM del 31 luglio 2010, n. 23).

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, invece, l'applicazione di una riduzione e/o l'esclusione dal beneficio in applicazione del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 30125.

### ***ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA***

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

### ***ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI***

Il beneficiario si impegna a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli o su specifica richiesta della Regione Molise in ogni momento e senza restrizioni, a riprodurre e/o integrare la domanda nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alle misure richieste a premio previste nel PSR

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza secondo le disposizione della Circolare AGEA n.17 del 6 Aprile 2011.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.